Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — Roma - Sabato, 28 luglio 1928 - Anno VI — Numero 175

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 53-626) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI
NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2101.**

LEGGE 21 giugno 1928, n. **1654.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 giugno 1927 n. 1197, concernente la proroga del termine per l'esercizio delle facoltà conferite al comune di Milano con R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1197, concernente la proroga del termine per l'esercizio delle facoltà conferite al comune di Milano con R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi.

Art. 2.

Nell'art. 1 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, dopo le parole: « il personale di qualunque ufficio o grado » aggiungere « compresi il personale sanitario e i maestri elementari ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **2102.**

LEGGE 21 giugno 1928, n. **1655.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, concernente il conferimento all'Amministrazione comunale di Milano dei poteri necessari per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, che conferisce all'Amministrazione comunale di Milano i poteri necessari per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2103.

LEGGE 21 giugno 1928, n. 1656.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2661, concernente una nuova proroga del termine per l'esercizio delle facoltà conferite al comune di Milano con R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2661, che consente una nuova proroga di sei mesi alla scadenza del termine per l'esercizio delle facoltà conferite al comune di Milano con R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2104.

REGIO DECRETO 7 giugno 1928, n. 1645.

Sostituzione dello statuto della « Istituzione Guglielmo Oberdan per gli studi agrari superiori », fondata in Trieste dalla Federazione italiana dei consorzi agrari di Piacenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 770;
Visto il decreto del commissario generale civile per la Venezia Giulia, in data 8 giugno 1920, n. 714-922, con il quale fu approvato lo statuto della « Istituzione Guglielmo Oberdan per gli studi agrari superiori », eretta in ente morale con decreto dello stesso commissario, in data 22 maggio 1920;
Vista la deliberazione 12 febbraio 1927 del Consiglio di amministrazione di detta Istituzione, relativa alle modifiche dello statuto medesimo;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Allo statuto approvato con decreto del commissario generale civile per la Venezia Giulia, in data 8 giugno 1920, numero 714-922, è sostituito quello annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 191. — SIROVICH.

Statuto della « Istituzione Guglielmo Oberdan per gli studi agrari superiori », fondata dalla Federazione italiana dei consorzi agrari di Piacenza.

Art. 1.

E' fondata in Trieste dalla Federazione italiana dei consorzi agrari di Piacenza una istituzione destinata a favorire gli studi agrari superiori, con sede presso l'Amministrazione della provincia di Trieste.

Art. 2.

Essa è ente morale e si intitola « Istituzione Guglielmo Oberdan per gli studi agrari superiori ». E' dotata dalla fondatrice di un patrimonio di L. 57,200 di rendita investita in un certificato del Consolidato 5 % italiano, intestato al nome di « Istituzione Guglielmo Oberdan per gli studi agrari superiori », e di L. 3000 di rendita investita in un certificato del Prestito del Littorio 5 %, intestato al nome di « Istituzione Guglielmo Oberdan per gli studi agrari superiori ».

Art. 3.

La legale rappresentanza e l'amministrazione della Istituzione sono affidate ad un Consiglio composto di un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti: Amministrazione delle provincie del Carnaro, del Friuli, di Gorizia, dell'Istria e di Trieste, Federazione dei consorzi industriali ed economici d'Istria, Federazione italiana dei consorzi agrari di Piacenza.

Art. 4.

Ciascuna delle suddette Amministrazioni e Federazioni procederà alla nomina del suo rappresentante e di un suo sostituto per il caso di provvisorio impedimento del rappresentante effettivo.
I membri del Consiglio di amministrazione rimangono in carica tre anni, ma possono essere riconfermati.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione si riunirà ad invito del presidente o del vice-presidente che lo sostituisce.

I membri del Consiglio eleggono dal loro seno il presidente ed il vice-presidente. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione si richiede la presenza di almeno quattro membri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti.

Art. 6.

L'erogazione della rendita dell'Istituzione dovrà essere fatta in perpetuo per costituire e mantenere due borse di studio da conferirsi a due alunni delle scuole superiori di agricoltura del Regno.

Art. 7.

Alle borse potranno concorrere i giovani delle provincie del Carnaro, di Gorizia, di Trieste, dell'Istria e della parte della provincia del Friuli già facente parte della provincia di Gorizia, soppressa con il R. decreto 18 gennaio 1923, numero 53, appartenenti preferibilmente a famiglie di agricoltori, siano questi piccoli proprietari o piccoli fittaioli o modesti mezzadri od agenti di campagna; ed a parità di titolo saranno preferiti quelli di condizione meno agiata.

Art. 8.

Il concorso è per titoli. Sono ammessi a concorrere i giovani che, oltre a soddisfare le condizioni dell'articolo precedente, abbiano conseguito in una scuola secondaria governativa la licenza richiesta per l'ammissione alle scuole superiori di agricoltura suindicate e che alla data di chiusura del concorso non abbiano superato l'età di 25 anni.

La scelta dei concorrenti dovrà farsi, prima che comincino le lezioni, dal Consiglio dell'Istituzione in base ai titoli allegati alla domanda.

Art. 9.

Ciascuna borsa di studio avrà la durata dell'intero corso (4 anni). Si intenderà perduto ogni diritto alla continuazione dell'assegno, quando lo studente, che gode del beneficio, non ottenga la promozione alla prima sessione di ciascun esame di passaggio.

Art. 10.

Il beneficato s'intenderà inoltre decaduto dal godimento della borsa quando risulti di cattiva condotta e quando incorra in una delle condanne penali di cui all'art. 25, n. 6, della vigente legge comunale e provinciale.

Art. 11.

Le domande dovranno essere presentate al Consiglio di amministrazione non più tardi del 15 ottobre e dovranno essere corredate dai documenti seguenti:

a) diploma di licenza da una scuola secondaria valevole per l'ammissione ad una Regia scuola superiore di agricoltura del Regno;

b) fede di nascita;

c) certificato di penalità e moralità (condotta) di data non anteriore al 1° agosto;

d) certificati legali sulle condizioni economiche della famiglia.

Art. 12.

Le borse sono pagate in rate mensili posticipate dal Consiglio di amministrazione in seguito a certificato del direttore della Scuola, comprovante che il giovane ha assistito con assiduità e profitto alle lezioni ed esercitazioni.

All'inizio d'ogni anno scolastico il beneficato dovrà inoltre presentare i certificati di cui al punto *c*) del precedente art. 11.

Art. 13.

Qualora in un anno la borsa non si potesse assegnare per mancanza di concorrenti meritevoli, la somma relativa sarà impiegata all'acquisto di opere di agricoltura e di scienze applicate all'agricoltura che andranno ad arricchire in parti uguali le biblioteche nelle istituzioni agrarie a carattere provinciale esistenti nelle provincie del Carnaro, di Gorizia, di Trieste e dell'Istria ed in quella parte della provincia del Friuli già facente parte della provincia di Gorizia, soppressa con il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 53.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione **2105.**

REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. **1670.**
Retribuzioni dei ricevitori postali e telegrafici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 361, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, col quale venne concesso ai titolari delle ricevitorie postali telegrafiche e telefoniche e degli uffici secondari, a decorrere dal 1° aprile stesso anno, un aumento del 10 per cento sulla retribuzione ad essi spettante in base ai risultati della liquidazione allora in corso per il triennio 1° luglio 1924-30 giugno 1927;

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente l'ordinamento delle ricevitorie postali e telegrafiche e del relativo personale;

Visto il R. decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694, convertito nella legge 5 aprile 1928, n. 716, col quale dal 1° giugno stesso anno tale aumento venne ridotto a due terzi;

Veduto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità di confermare in linea di massima detto aumento percentuale nella indicata ridotta misura sulle retribuzioni del triennio 1927-1930;

Udito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'aumento del 10 per cento, concesso col R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 361, e ridotto a due terzi col R. decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694, è prorogato, nella stessa misura ridotta, per le retribuzioni assegnate e da assegnarsi ai titolari delle ricevitorie postali e telegrafiche e degli uffici secondari del Regno per il triennio dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1930 che non superino L. 25,000. Per gli uffici secondari e le ricevitorie di 1ª classe cui risulti spettare una retribuzione superiore a L. 25,000, la proroga è subordinata alla approvazione del Ministro, sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Resta ferma per dette retribuzioni, comprensive dell'indicato aumento, la limitazione complessiva di spesa di cui all'art. 43 del R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 205. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2106.

REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. 1702.
Riunione dei comuni di Pella, Pogno, San Maurizio d'Opaglio e parte del territorio del comune di Isola San Giulio in un unico Comune denominato « Castelli Cusiani », con capoluogo a San Maurizio d'Opaglio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Pella, Pogno, San Maurizio d'Opaglio, nonchè la parte del territorio del comune di Isola San Giulio, situata sulla sponda occidentale del Lago d'Orta e delimitata secondo la pianta di cui al seguente art. 2, sono riuniti in unico Comune denominato « Castelli Cusiani » con capoluogo a San Maurizio d'Opaglio.

Art. 2.

I confini del comune di Castelli Cusiani sono stabiliti in conformità della pianta topografica vistata in data 1° febbraio 1928 dall'ingegnere capo del Genio civile di Novara.
Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Il prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, stabilirà le condizioni dell'unione dei comuni di Pella, Pogno, San Maurizio d'Opaglio e provvederà altresì al regolamento dei rapporti patrimoniali fra il comune di Isola San Giulio e quello di Castelli Cusiani in dipendenza della variazione di circoscrizione disposta con l'articolo 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 237. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2107.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 giugno 1928, n. 1710.
Modificazioni alle norme relative ai passaporti per l'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 31 gennaio 1901, n. 36;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 1093;
Visto il testo unico delle leggi sulle tasse per concessioni governative approvato con decreto 30 novembre 1923, n. 3279;
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 29 dicembre 1926, numero 2191, che ha portato ritocchi alla tabella della tassa sulle concessioni governative;
Visto il testo unico delle leggi sull'emigrazione, approvato con Nostro decreto 12 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;
Vista la tariffa consolare approvata con la legge 10 agosto 1890, n. 7086 (serie 3ª), e le modificazioni apportatevi posteriormente;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta l'urgente necessità di modificare le norme relative ai passaporti per l'estero;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il libretto-passaporto è di modello unico per tutti i cittadini che per qualsivoglia ragione si rechino all'estero.

Art. 2.

Le caratteristiche del libretto e della carta del passaporto sono stabilite con decreto del Ministero degli affari esteri il quale ha anche facoltà di stabilire che il passaporto sia accompagnato da moduli per rilievi statistici.

Art. 3.

La tassa per il rilascio del libretto-passaporto è di lire carta 80 nel Regno e di lire oro 22 all'estero, qualunque sia il numero delle persone che a termini delle disposizioni vigenti siano inscritte nel passaporto. Per ciascun libretto è inoltre dovuta una somma in relazione al costo di esso, da stabilire con decreto del Ministro per gli affari esteri, in misura non superiore a lire carta 15, tanto se il passaporto è rilasciato all'interno, quanto se rilasciato all'estero.

Art. 4.

Restano invariate le disposizioni in vigore per i casi nei quali è ammesso il rilascio gratuito del passaporto.

Non si fa luogo inoltre a riscossione della tassa di cui all'articolo precedente quando il passaporto viene rilasciato a cittadini italiani residenti all'estero che rimpatrino, anche temporaneamente.

Art. 5.

La validità normale del passaporto è di un anno.

Peraltro, su richiesta degli interessati o di ufficio, la validità del passaporto può essere limitata ad un periodo inferiore ad un anno; e, di ufficio, anche ad un solo viaggio.

Quando il passaporto viene rilasciato per una durata non superiore a sei mesi, la misura della tassa è ridotta alla metà della misura normale.

Il titolare del passaporto con validità inferiore ad un anno ma superiore ai sei mesi, e che ha quindi pagata la tassa intera, qualora alla scadenza del termine ottenga la proroga di validità per un periodo non superiore a quello mancante per raggiungere l'anno, è esonerato dal pagamento di ulteriore tassa.

Art. 6.

Le norme del presente decreto non si applicano al passaporto diplomatico e a quello rilasciato per regio servizio, per i quali restano ferme le disposizioni di cui all'art. 8 del Regio decreto 31 gennaio 1901, n. 36.

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare tutte le disposizioni relative ai passaporti per l'estero contenute nelle varie leggi e decreti, e a pubblicare un testo unico delle disposizioni stesse.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 245. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **2108**.

REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. **1685**.

Riunione dei comuni di Acquaro e Dasà in un unico Comune con capoluogo Acquaro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Acquaro e Dasà sono riuniti in unico Comune con capoluogo Acquaro.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Catanzaro, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 220. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **2109**.

REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. **1686**.

Riunione dei comuni di Celadizzo, Celentino, Cogolo, Comasine e Peio in un unico Comune denominato « Peio » con capoluogo a Cogolo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Celadizzo, Celentino, Cogolo, Comasine e Peio sono riuniti in unico Comune denominato « Peio » con capoluogo a Cogolo.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1928 *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 221. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2110.

REGIO DECRETO 13 maggio 1928, n. **1687.**

Riunione dei comuni di Gignese, Nocco e Vezzo in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Gignese ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Gignese, Nocco e Vezzo, in provincia di Novara, sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Gignese ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 222. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2111.

REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. **1688.**

Aggregazione del comune di Cantarana a quello di Villafranca d'Asti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Cantarana è aggregato a quello di Villafranca d'Asti.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 223. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2112.

REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. **1689.**

Riunione dei comuni di Limosano e Sant'Angelo Limosano in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Limosano ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Limosano e Sant'Angelo Limosano sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Limosano ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Campobasso, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 224. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2113.

REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. **1690.**

Riunione dei comuni di Rezzonico, Sant'Abbondio e San Siro in un unico Comune denominato « Santa Maria Rezzonico ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Rezzonico, Sant'Abbondio e San Siro sono riuniti in unico Comune denominato « Santa Maria Rezzonico ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 225. — SIROVICH.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Elvira Zepper di Luigi nata a Trieste il 15 luglio 1899 e residente a Trieste, via Buonarroti, n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zeppi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Elvira Zepper è ridotto in « Zeppi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Luigi Zepper fu Maria, nato a Trieste il 17 giugno 1872 e residente a Trieste, via Buonarroti, n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zeppi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Luigi Zepper è ridotto in « Zeppi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Teresa Zepper nata Degiusti fu Giovanni, nata il 19 marzo 1877, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Zerovaz fu Giuseppe, nato a Trieste il 12 giugno 1887, e residente a Trieste, corso Garibaldi n. 21, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ceroni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Zerovaz è ridotto in « Ceroni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ugo Ziveo di Francesco, nato a Ioannis (Gorizia) l'8 giugno 1903, e residente a Trieste (Rione del Re, n. 350), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sivi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ugo Zivec è ridotto in « Sivi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ernesto Zolia fu Francesco, nato a Trieste il 12 gennaio 1891 e residente a Trieste, via Margherita, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zollia »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ernesto Zolia è ridotto in « Zollia ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Zolia nata Tosoni di Giovanni, nata il 24 dicembre 1888, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Zrimec fu Giacomo, nato a St. Marein (Lubiana) il 9 marzo 1873, e residente a Trieste, piazza Leonardo da Vinci, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zerini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Zrimec è ridotto in « Zerini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Virgilia Zrimec nata Stocca fu Ernesto, nata il 31 agosto 1886, moglie;
2. Giordano di Giuseppe, nato il 27 agosto 1910, figlio;
3. Anita di Giuseppe, nata il 27 agosto 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Zuzic fu Andrea, nato a Trieste il 14 marzo 1884, e residente a Trieste, Chiadino S. Luigi, n. 803, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Susi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Zuzic è ridotto in « Susi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Elena Zuzic nata Costanzo fu Felice, nata il 4 dicembre 1882, moglie;
2. Oscar di Carlo, nato il 9 giugno 1909, figlio;
3. Elvira di Carlo, nata il 10 luglio 1911, figlia;
4. Carlo di Carlo, nato il 12 giugno 1913, figlio;
5. Paolo di Carlo, nato il 3 dicembre 1919, figlio;
6. Evelina di Carlo, nata il 2 dicembre 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Gregorio Zvetan fu Gregorio, nato a Trieste il 29 maggio 1867, e residente a Trieste, Guard. Timignano, n. 1407, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fioriti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gregorio Zvetan è ridotto in « Fioriti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Caterina Zvetan nata Olivo fu Nicoletto, nata il 6 settembre 1867, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Ernesta Zweck di Guglielmo, nata a Trieste il 19 dicembre 1882, e residente a Trieste, via del Coroneo, n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zucchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Ernesta Zweck è ridotto in « Zucchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Gisella Zweck di Guglielmo, nata a Trieste il 6 dicembre 1884, e residente a Trieste, via del Coroneo, n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zucchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Gisella Zweck è ridotto in « Zucchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guglielmo Zweck fu Ernesto, nato a Trieste, l'8 febbraio 1858, e residente a Trieste, via del Coroneo, n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 de R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zucchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guglielmo Zweck è ridotto in « Zucchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Luigia Zweck nata Celentano fu Luigi, nata il 16 settembre 1861, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guglielmo Zweck di Guglielmo, nato a Trieste il 23 febbraio 1899, e residente a Trieste, via del Coroneo, n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zucchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guglielmo Zweck è ridotto in « Zucchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guido Adamich fu Luigi, nato a Trieste il 3 dicembre 1892 e residente a Trieste, via D. Rossetti, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Adami »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guido Adamich è ridotto in « Adami ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Adamich fu Luigi, nato a Trieste il 3 ottobre 1889 e residente a Trieste, via D. Rossetti, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Adami »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Adamich è ridotto in « Adami ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Andrich fu Antonio, nato a Trieste il 23 novembre 1889 e residente a Trieste, via Felice Venezian, n. 23, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Andri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Andrich è ridotto in « Andri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Margherita Andrich nata Sablich di Antonio, nata il 14 luglio 1890, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Barich fu Luigi, nato a Gorizia il 3 marzo 1897 e residente a Trieste, via Girolamo Muzio, n. 2-A, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Barisi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Barich è ridotto in « Barisi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ines Barich nata Sturm fu Francesco, nata il 24 agosto 1898, moglie.
2. Luigi di Luigi, nato il 24 novembre 1923, figlio.
3. Luciano di Luigi, nato il 20 luglio 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Teresa ved. Barich fu Luigi Pozar, nata a Littai (Castelnuovo d'Istria) il 16 giugno 1861 e residente a Trieste, via Paduina n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Barisi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Teresa ved. Barich è ridotto in « Barisi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Barichievich fu Luca, nato a Trieste il 4 dicembre 1891 e residente a Trieste, via Scorcola, n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Baricchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Barichievich è ridotto in « Baricchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Eufemia vedova Bassich di Francesco Layer, nata a Trieste l'8 aprile 1882 e residente a Trieste, via S. Giacomo in Monte, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bassi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Eufemia ved. Bassich è ridotto in « Bassi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Amelia fu Girolamo, nata il 24 novembre 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ettore Bassich fu Andrea, nato a Trieste il 7 maggio 1889 e residente a Trieste, via dei Navali, n. 29-b, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bassi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto nell'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ettore Bassich è ridoto in « Bassi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Silvia Bassich nata Pojannik di Giovanni, nata il 28 giugno 1894, moglie;
2. Silvano di Ettore, nato il 2 dicembre 1921, figlio;
3. Liliana di Ettore, nata il 15 giugno 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: Fornaciari.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Bassich fu Andrea, nato a Portole (Istria) il 14 maggio 1868 e residente a Trieste, via de Fin, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bassi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Bassich è ridotto in «Bassi».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: Fornaciari.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Aurelio Beacovich di Matteo, nato a Torre di Parenzo il 5 giugno 1901 e residente a Trieste, via Madonnina, n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Di Beaco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Aurelio Beacovich è ridotto in « Di Beaco ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: Fornaciari.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Dworzak Enrico fu Luigi e fu Dellavia Giovanna, nato a Zara il 15 luglio 1867 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome della forma italiana di « Dorzano »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Dworzak Enrico fu Luigi è ridotto in « Dorzano »;

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Dworzak Virginia nata Toman, nata a Zara il 4 febbraio 1867, moglie.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: Carpani.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Redovnicovich Luigi fu Michele e fu Demicheli Vincenza, nato a Spalato (S. H. S.) il 21 giugno 1862 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome della forma italiana di « Redovini »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Redovnicovich Luigi fu Michele è ridotto in « Redovini ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

1. Redovnicovich Anna nata Mikaich, nata a Macarsca (S. H. S.) il 26 luglio 1861, moglie;
2. Redovnicovich Cornelia (Nelly), nata a Perzagno (S. H. S.) il 28 giugno 1905, figlia.

Il predetto decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: CARPANI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Ai sensi e per gli effetti della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 26 luglio 1928, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge dei Regi decreti 5 giugno 1928, n. 1211, e 21 giugno 1928, n. 1532, concernenti variazioni di bilancio e disposizioni varie di carattere finanziario, e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 27 luglio 1928 - Anno VI

Francia	74.81	Belgrado	33.62
Svizzera	367.95	Budapest (Pengo) . .	3.33
Londra	92.823	Albania (Franco oro)	367 —
Olanda	7.69	Norvegia . .	5.11
Spagna	314.87	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.662	Svezia . . .	5.12
Berlino (Marco oro) .	4.565	Polonia (Sloty) . .	215 —
Vienna (Schillinge) .	2.697	Danimarca . . .	5.11
Praga	56.65	Rendita 3,50 % . .	71.475
Romania	11.67	Rendita 3.50 % (1902)	66 —
Peso argentino (Oro	18.31	Rendita 3 % lordo	45 —
Peso argentino (Carta	8.04	Consolidato 5 %	82.30
New York	19.11	Littorio 5 %	82.15
Dollaro Canadese .	19.05	Obbligazioni Venezie 3,50 %	75.40
Oro	368.73		

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Nomina nel Consiglio provinciale di sanità di Grosseto.

Con R. decreto 14 giugno 1928, registrato alla Corte dei conti addì 11 luglio 1928, registro n. 5 Interno, foglio n. 67, il sig. ing. Raccuglia Giovanni è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Grosseto, pel triennio 1927-1929 in sostituzione dell'ing. Fermi Lino.

Ordinanza di sanità marittima n. 13 del 1928.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la cessazione della peste in Orano (Algeria) e a Corfù (Grecia);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le precedenti ordinanze n. 10 del 12 giugno 1928 e n. 11 del 17 giugno 1928 riguardanti le provenienze da Orano e da Corfù, sono revocate.

I prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: MESSEA.

Ordinanza di sanità marittima n. 14 del 1928.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa della peste a Beirut (Siria);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le provenienze da Beirut (Siria) sono sottoposte alle misure contro la peste prescritte dalla ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1° settembre 1907, modificata con il decreto Ministeriale 30 agosto 1911.

Le LL. EE. i prefetti delle Provincie marittime del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: MESSEA.

Ordinanza di sanità marittima n. 15 del 1928.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la cessazione della peste in Aden (Arabia);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

La precedente ordinanza n. 2 del 14 gennaio 1928, riguardante le provenienze da Aden è revocata.

Le LL. EE. i prefetti delle Provincie marittime del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1928 Anno VI

p. *Il Ministro*: MESSEA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione** (Elenco n. 3).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buoni del Tesoro ordinari	101 486 1406 2033	Cap. 50,000 — » 5,000 — » 1,000 — » 2,000 —	Anselmi *Maria* fu Giuseppe.	Anselmi *Anna-Maria* fu Giuseppe.
Buoni Tesoro quinquennali 14ª emissione	169 167 165	» 1,500 — » 1,500 — » 5,000 —	Gorla Maria, Gorla Giuseppina, Gorla Lorenzo, di Cristinziano, minori sotto la p. p. del padre, con usufrutto vitalizio a Gorla Giuseppina fu *Lorenzo*, maritata Cantù.	Intestati come contro, con usufrutto vitalizio a Gorla Giuseppina fu *Cristinziano*, maritata Cantù.
Buono Tesoro ordinario	1657	» 5,000 —	*Mapelli* Clementina fu Domenico.	*Zizioli* Clementina fu Domenico, *moglie di Mapelli Cipriano.*
3 % » » » » » » » » » » » »	52888 52889 52890 52891 52892 52893 52894 52895 52896 52897 52898 52899 52900	10 — 12 — 12 — 12 — 12 — 12 — 12 — 12 — 12 — 6 — 6 — 6 — 6 —	*Cotrone* Cesare di Antonio, dom. a Candide (Belluno).	*Cutrone* Cesare di Antonio, dom. come contro.
Buono Tesoro ordinario eserc. 1925-26	4674	Cap. 10,000 —	Morro Luigi fu *Carlo.*	Morro Luigi fu *Paolo.*
3.50 %	642531	560 —	Zembo *Rosa* fu Giovanni Battista, minore sotto la p. p. della madre Moggia Maria fu Bartolomeo, ved. di Zembo Giovanni Battista, dom. a Pignone (Genova).	Zembo *Giovanna-Maria-Rosa* fu Giovanni Battista, minore ecc. come contro.
»	642836	35 —	Zembo Rosa fu Gio: Batta, minore sotto la p. p. della madre Moggia Maria fu Bartolomeo ved. di Zembo Gio: Batta, dom. a Casale Frazione di Pignone (Genova).	Zembo *Giovanna-Maria-Rosa* fu Gio: Batta, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	69393	70 —	Casassa *Oldoino* e Federico fu Michele, minori sotto la p. p. della madre Novella *Ester* fu Giuseppe, ved. di Casassa Michele, dom. a Genova; con usufrutto vitalizio a Novella *Ester* fu Giuseppe, ved. di Casassa Michele, dom. a Genova.	Casassa *Olduino* e Federico fu Michele, minori sotto la p. p della madre Novella *Giuseppina Ester* fu Giuseppe, ved. di Casassa Michele, dom. a Genova, con usufrutto vitalizio a Novella *Giuseppina-Ester* fu Giuseppe, ved. di Casassa Michele, dom. a Genova.
»	339195	365 —	Casassa o *Casazza Aldoino* e Federico fu Michele, minori sotto la p. p. della madre Novella *Ester* fu Giuseppe, ved. di Casassa o *Casazza* Michele, dom. a Genova in parti uguali, con usufrutto vitalizio a Novella *Ester* fu Giuseppe. ved. di Casassa o *Casazza* Michele, dom. a Genova.	Casassa *Olduino* e Federico fu Michele, minori sotto la p. p. della madre Novella *Giuseppina-Ester* fu Giuseppe, ved. di Casassa Michele, dom. a Genova, in parti uguali, con usufrutto vitalizio come la precedente.
Buono Tesoro ordinario serie *D* eserc. 1925-26	980	Cap 5,000 —	*Vigoni* Pietro di Giuseppe.	*Vigone* Pietro di Giuseppe.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. »	451241 451242	2,250 — 750 —	Siccardi Rosanna fu Felice, minore sotto la p. p. della madre Galvan *Maria-Novennia* di Paolo, ved. di Siccardi Felice, dom. a Torino. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Galvan *Maria-Novennia* di Paolo, ved. di Siccardi Felice.	Siccardi Rosanna fu Felice, minore sotto la p. p. della madre Galvan *Novenia* ecc. come contro. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Galvan *Novenia* di Paolo, ved. come contro.
»	185606	235 —	Arciconfraternita di San Bartolomeo Apostolo di Scicli (Siracusa); con usufrutto vitalizio a Padua Guglielma fu *Guglielmo*, ved. di Campailla Angelo, dom. a Scicli.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Padua Guglielma fu *Francesco*, ved. ecc. come contro.
»	224062	1,000 —	Gasquy Gustavo Edmondo di *Gustavo*, dom. a Milano, con usufrutto a Santi Emma fu Giuseppe, moglie di Gasquy *Gustavo*.	Gasquy Gustavo Edmondo di *Mario-Gustavo*, dom. a Milano, con usufrutto a Santi Emma fu Giuseppe, moglie di Gasquy *Mario-Gustavo*.
Buoni ordinari del Tesoro serie *D*	661 659	Cap. 1,000 — » 5,000 —	Ongaro *Carolina* fu Angelo-Antonio, minore sotto la p. p. della madre Erminia Rizzo.	Ongaro *Carlina* ecc. come contro.
Buoni Tesoro quinquennali	1593 1679	» 3,200 — » 12,700 —	*D'Amico Pennisi* Carmela / *D'Amico Carmelina* } fu Camillo minore sotto la p. p. della madre Pennisi *Annetta* fu Carlo, ved. *D'Amico*.	*Amico* Carmela fu Camillo, minore sotto la p. p. della madre Pennisi *Anna* fu Carlo, ved. *Amico*.
3.50 %	331710	10.50	Col *Ettore* di Enrico, minore sotto la p. p. del padre, dom. ad Alessandria.	Col *Pietro-Antonio-Ettore* di Enrico, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	66980	60 —	*Cicio* Antonia fu Alfonso; minore sotto la p. p. della madre Cioffi Lucia di Paolo, ved. di *Cicio* Alfonso, dom. a Sant'Agata dei Goti (Benevento).	*Cice* Antonia fu Alfonso, minore sotto la p. p. della madre Cioffi Lucia di Paolo, ved. di *Cice* Alfonso, dom. come contro.
»	52182	1,010 —	Lo Presti *Carmela* fu Francesco, moglie di Antonino Di Blasi fu Letterio, dom. in Milazzo (Messina) - vincolata.	Lo Presti *Maria-Carmela* fu Francesco, moglie ecc. come contro - vincolata.
»	139073	310 —	Lo Presti *Carmela* fu Francesco, moglie di Antonino Di Blasi, dom. a Milazzo (Messina) - vincolata.	Lo Presti *Maria-Carmela* fu Francesco, moglie ecc. come contro - vincolata.
P. N. 5 %	15280	510 —	Lo Presti *Carmela* fu Francesco, moglie di Di Blasi Antonino fu Letterio, dom. a Milazzo (Messina) - vincolata.	Lo Presti *Maria-Carmela* fu Francesco, moglie ecc. come contro.
Buoni Tesoro ordinari serie *C*	4410 4411	Cap. 2,000 — » 2,000 —	Prata *Maria* fu Alessandro.	Prata *Angela-Maria* fu Alessandro.
3.50 % »	805540 809129	52.50 52.50	*D'Agostino Annanicola* fu Nicola minore sotto la p. p. della madre Labianca Emilia fu Mauro, ved. di Nicola *D'Agostino*, dom. in Giovinazzo (Bari). La seconda rendita è con usufrutto a Labianca Emilia fu Mauro ved.	*Dagostino Anna* fu Nicola, minore sotto la p. p della madre Labianca Emilia fu Mauro ved. di Nicola *Dagostino*. La seconda rendita è con usufrutto a Labianca Emilia fu Mauro, ved. di *Dagostino Nicola*
Con. 5 %	365259	65 —	Intestata e con usufrutto come la precedente	Intestata e con usufrutto vitalizio come la precedente.
Buono Tesoro quinquennale 13ª edizione	17	Cap. 2,500 —	Monico Elisa fu Guido, minore sotto la p. p. della madre Ruggeri Anna Maria, con usufrutto a Dalla Vedova *Elisa* fu Giuseppe.	Intestata come contro, con usufrutto a Dalla Vedova *Anna* fu Giuseppe.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

ROSSI ENRICO, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.